

urbanizzati e da urbanizzare che non risultino adibite all'attività agricola o a pertinenza dei fabbricati.

Già la **Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11** "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" all'

art. 2 - natura degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

....

m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonchè la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;

o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;

....

art. 8 – Demanio Forestale Regionale

comma 2 lettera c) gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" (*integrata dalla L.R. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio". Modifica della legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20 (disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in Merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)*)

art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

...

2 ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;

b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;

c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;

- d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;

..

art. 40-duodecies - Commissione regionale per il paesaggio

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituita la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta:

...

4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco per territorio, nonché, nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunità montana competente per territorio.

Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 e ss.mm.ii "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco"

art. 6 - Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunità montane, ... sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare. Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo. Il decreto dovrà indicare:

- a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;
- b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;
- c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;
- d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi

eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.

art. 9 - Gli elenchi delle specie protette, ... l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e Istituzione del parco regionale dello stirone e del piacentiano"

art. 18 - Osservatorio regionale per la biodiversità

1. Presso la Regione è istituito l'Osservatorio regionale per la biodiversità con il compito di formulare le proposte relative ad iniziative e provvedimenti regionali finalizzati alla conoscenza e alla tutela e al monitoraggio del patrimonio naturale regionale dell'Emilia-Romagna.
2. L'Osservatorio esprime parere:
...
i) sulla tutela degli esemplari arborei di valore monumentale;
...
3. L'Osservatorio, i cui membri restano in carica per cinque anni, è nominato dalla Giunta regionale ed è così composto:
 - a) dall'Assessore competente per materia con funzioni di presidente;
 - b) da otto esperti nelle discipline naturalistiche, biologiche, agrarie, forestali, faunistiche, ecologiche, geologiche, economiche, individuati anche a seguito di convenzioni con Istituti Universitari.
4. La composizione dell'Osservatorio può essere integrata, per l'espressione del parere su questioni di particolare specificità, da esperti in materia di conservazione della natura in relazione alle caratteristiche proprie del territorio di ogni Macroarea.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno.
6. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e ss.mm.ii "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"

Non affronta specificamente le tematiche del verde urbano o degli alberi monumentali, esplicitando quali sono gli strumenti pianificatori ai vari livelli (Piano Territoriale Regionale, Piano Strategico Comunale, Piano Operativo Comunale). Anche nelle descrizioni dei contenuti di tali piani non si fa

riferimento specifico alle tematiche del verde, ma si parla genericamente di "servizi pubblici e di interesse pubblico".

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e ss.mm.ii "Norme in materia di risorse forestali."

Sezione 1: Tutela dei monumenti naturali. Dall'art. 79 all'art. 83; definisce i Monumenti naturali" l'**art. 80**:

Ai fini della presente legge, sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.

REGIONE LAZIO

Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii "Norme sul governo del territorio"

Definizione dei livelli di pianificazione (Piano Territoriale Regionale Generale, Piano Territoriale Provinciale Generale, Piano Urbanistico Comunale Generale, e Piano Urbanistico Operativo Comunale).

art. 40 - Divieto di PUOC in variante

1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:
 - a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;
 - c) la precisazione dei tracciati viari;
 - d) le modificazioni dei perimetri del PUOC motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 - e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);

....

art. 56 - Insediamenti residenziali estensivi

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia.

...

2. L'edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad una superficie massima di 500 metri quadri;
 - b) lotto minimo non inferiore ai 5 mila metri quadri;
 - c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno una pianta per ogni 10 metri quadrati di superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.
3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che ne sia stato utilizzato almeno l'ottanta per cento della superficie totale.

Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali"

art. 3 – Oggetto

1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del d.lgs. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:
 - a) i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all'articolo 4, ed i territori che li ospitano;
 - b) le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui agli allegati A1 ed A2, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo;
 - d) le aree ospitanti siepi, costituite da specie di cui all'allegato A3 esterne ai centri edificati di cui all'articolo 18 della l. 865/1971 e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs.490/1999.

art. 13 - Piani di gestione ed assestamento forestale

al comma 2 lettera m, tra gli obiettivi risulta: modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l'utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico ufficialmente individuati e di aree con particolare destinazione d'uso e di alberi monumentali.

art. 29 - Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti

1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'eventualità di morte o abbattimento, devono essere sostituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all'articolo 36, impiegando piante, eventualmente anche di specie diversa, che siano idonee per l'assolvimento della loro funzione.

Art. 31, 32, 33, 34 normano la tutela degli alberi monumentali.

Art. 60 – Rinnovazione artificiale

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'articolo 59, certificato ai sensi dell'articolo 62, per l'esecuzione di:
 - a) interventi artificiali di imboschimento, rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'articolo 40;
 - b) interventi artificiali per l'esecuzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.

art. 101 bis - Funzioni e compiti dei comuni

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:
 - a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 100, comma 1, lettera b) bis;
 - b) la tutela della flora spontanea".

REGIONE LIGURIA

Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 368 e ss.mm.ii "Legge urbanistica regionale"

art. 20 – Struttura del piano (Territoriale Provinciale)

comma 1 lettera e) individua le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale stabilendo in tale contesto l'organizzazione complessiva:

1. del sistema del verde a livello provinciale;
2. delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico di scala sovracomunale;
3. dei sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture produttive agricole, industriali, direzionali, terziarie e commerciali;
4. degli ambiti turistici omogenei, dettando gli indirizzi di programmazione circa il ruolo ed il

carattere specifico dell'offerta turistica di ciascun ambito;

5. della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;

comma 3. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni nel rispetto della presente legge.

Spetta invece al comune, sulla base dell'**art. 32** - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici, al *comma 2* "Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione o per ciascun distretto di trasformazione la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio."

Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii "**Norme in Materia di foreste e di assetto idrogeologico**", così come modificata dalla L.R. 20/2013.

Nella legge ci sono vari articoli che disciplinano gli **alberi monumentali**, definiti all'**art. 12**:

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.
2. Gli esemplari di cui al comma 1 sono inseriti in apposito elenco approvato dalla Regione.
3. E' vietato abbattere gli esemplari iscritti nell'elenco. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste può autorizzare l'abbattimento di tali esemplari per motivi fitosanitari, di incolumità pubblica o per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
4. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell'elenco sono preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 48.
5. Gli esemplari iscritti nell'elenco sono indicati sul posto con apposita segnalazione, da realizzarsi a cura dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente.

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii "Legge per il governo del territorio", così come modificata dalla l.r. 12/2010.

art. 9 – Piano dei servizi

1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.

art. 10 – Piano delle regole

comma 2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

.....

e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;

.....

g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.(19)

art. 15 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 2, comma 4, gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l'intero territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Il PTCP, per la parte di carattere programmatico:

....

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale;

art. 44 – Oneri di urbanizzazione

comma 3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi".

art. 17 – previsione, finalità e delimitazione del parco naturale.

Comma 1 lettera d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi monumentali.

Legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea".

art. 12 - Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali e della loro tutela, la Regione individua gli elementi paesistici, naturalistici, storici, architettonici, culturali che ne permettano il riconoscimento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, individuano all'interno del loro territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monumentali esemplari appartenenti alla flora autoctona e esemplari di specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie alloctone, purché non invasive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e).
4. Sono vietati il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi monumentali, salvo che per motivi di sicurezza e incolumità.

REGIONE MARCHE

Già con la **Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26** "**Interventi regionali per l'istituzione dei parchi urbani**" (Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 66 del 4 agosto 1998) ha posto l'accento sull'importanza del ruolo del verde negli strumenti urbanistici. L'art 13 abroga la precedente legge L.R. n. 41/1996 recante: "Interventi regionali per il recupero di aree in degrado

ambientale e istituzione di parchi urbani" (Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 69 del 3 ottobre 1996).

Legge Regionale del 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" ha previsto, all'articolo 20, comma 6, la costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di "Regolamento del verde urbano" per i Comuni delle Marche.

Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".

Art. 3 - Programma operativo per la riqualificazione urbana.

Il verde rappresenta un elemento di perequazione urbanistica fra costruito e non costruito.

Con il regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 6 "Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22", vengono dettate disposizioni generali per il PORU.

Recentissima è la **proposta di legge n. 386** a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli, Silveti, Bellabarba, Marconi, Bucciarelli, Badiali, Foschi presentata in data 23 dicembre 2013 **DISCIPLINA PER LA VALORIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEL VERDE URBANO**

REGIONE MOLISE

Legge Regionale 18 gennaio 2000, n. 6 e ss.mm.ii "Legge forestale della Regione Molise" (Modificato art. 4 dalla legge n. 19/2011 art. 1 Modificato art. 16 dalla legge n. 19/2011 art. 2 Modificato art. aggiunti articoli 16-bis 16-ter 16-quater e 16-quinquies dalla legge n. 19/2011 art. 3 Modificato art. 4 dalla legge n. 2/2012 art. 24 Modificato art. 18 dalla legge n. 2/2014 art. 1).

art 2 – Natura degli interventi

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

....

h) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;

art 10 – Realizzazione degli interventi

comma 6. Possono essere previsti anche interventi di verde urbano o di aree attrezzate di fruizione ambientale, purché gli interventi siano compatibili con la gestione forestale del bosco.

Legge Regionale 6 dicembre 2005, n.48 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".

REGIONE PIEMONTE

Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm.ii "Tutela ed uso del territorio".

art. 21 -Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale

art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali, in cui al *comma 8 lettera a)*

Le operazioni di restauro e risanamento conservativo hanno per obiettivo

- a) l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde e con la individuazione di parcheggi marginali;

...

art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari.

Si specifica che laddove venga disciplinato l'intervento, devono essere specificate anche le "superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21."

art. 27 – Fasce e zone di rispetto

comma 3 Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, e' fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale puo' prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.

art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Definisce gli spazi attrezzati a verde pubblico "Opere di urbanizzazione primaria", mentre la sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi "opere di urbanizzazione indotta".

Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 50 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte." tra gli altri articoli si sottolinea l'**art. 4**, col quale viene istituita la "Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali", che ai sensi del *comma 2* è così composta:

- a) Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
- c) rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);
- d) rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
- e) rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- f) rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università di Torino.

Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio". Introduce il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

SCHEMA DI DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA LOCALIZZAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI (PUE) in ottemperanza alla Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis; la parte riguardante il verde urbano è riportata in Parte II – Criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano – La prospettiva ecologica pagg 53-73 in un paragrafo sono anche riportati i "Criteri per la progettazione del verde e per la scelta delle essenze".

Legge Regionale 4 Giugno 2007, n.14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana" Modifiche ed integrazioni a questa legge sono intercorse con:

legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, a sua volta modificata successivamente con

legge regionale 01/08/2011 n°21 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106"

Vengono definiti i piani Integrati di Rigenerazione Urbana, all'interno dei quali viene dato ampio spazio alla riqualificazione di ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. Inserimento di aree a verde.

Legge Regionale 17 dicembre 2013, n. 44 "*Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia*". che incentiva interventi di riqualificazione all'art 2 ; tra questi sistemazione stradale, il **verde pubblico**, la numerazione civica, il piano del colore e l'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi .

REGIONE SARDEGNA

Legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e ss.mm.ii "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale"

Definisce all'art. 5 che le direttive regionali prevedono "i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica."

art. 6 - Rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

Vengono indicate le dotazioni minime di spazi pubblici per abitante, tra cui quelli a verde. Nell'**art. 7** si specifica ancora di più tale dimensionamento sulla base della zonizzazione territoriale.

Infine all'**art. 8** si definiscono i rapporti tra gli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Nè la **Legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 e ss.mm.ii** "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", né la **Legge regionale 9 giugno 1999 n. 24** "Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione", affrontano la tematica degli alberi monumentali.

Attualmente la Regione Sardegna ha attivato un tavolo di confronto sulla tematica del governo del territorio, al quale partecipano attivamente anche colleghi.

REGIONE SICILIA

Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71 e ss.mm.ii "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia urbanistica "

L'Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, ha emanato un decreto nel 2005 sugli alberi monumentali. Con questo decreto si istituisce l'Albo delle Piante Monumentali, affidando l'iscrizione delle piante al Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali.

Nessuna norma affronta in maniera esplicita aspetti legati alla gestione o pianificazione del verde urbano, a parte le linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

REGIONE TOSCANA

Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 60 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell' art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ."

Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii "Norme per il governo del territorio"

All'**art. 3** "Le risorse essenziali del territorio", si approvano nuovi insediamenti solo se vengono assicurati, tra gli altri, i servizi inerenti al sistema del verde urbano. Il Verde urbano è quindi considerato alla stregua di un servizio urbanistico, anche se all'**art. 37 comma 7)** E' definito come verde urbano l'insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani.

Comma 8. Il governo del territorio promuove l'incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all'interno dell'area urbana.

Comma 9. A tal fine la Regione Toscana redige un specifico elenco con indici e parametri di conversione atti a determinare il fabbisogno di verde necessario a compensare le emissioni di gas derivanti dalle principali attività umane, secondo gli indirizzi tecnici ed attuativi contenuti nel regolamento e nelle apposite istruzioni tecniche da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PROVINCIA DI TRENTO

Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.ii "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"

art. 58 – Standards urbanistici

La Giunta provinciale può determinare, per zone territoriali omogenee, i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, che devono essere osservati dagli strumenti di pianificazione territoriale e dai relativi piani attuativi.

art. 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico

1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l'esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest'articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest'articolo.

Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette "

art. 24 – Piante monumentali e siti di particolare valenza ambientale

1. I piani forestali e montani individuano e censiscono le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica presenti nelle aree forestali e montane. L'elenco delle emergenze così individuate è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, al fine dell'eventuale attivazione della procedura prevista dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico.

2. Se le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale sono inclusi nell'elenco dei beni di rilevante interesse ambientale e naturalistico, alla loro valorizzazione e manutenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di urbanistica e tutela del

paesaggio, provvedono i comuni in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati, ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, con il supporto tecnico delle strutture provinciali competenti.

3. E' garantita in ogni caso la gestione forestale dei siti ricadenti in aree a bosco, secondo le direttive contenute nei piani forestali e montani.

REGIONE UMBRIA

Legge Regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e ss.mm.ii "Norme in materia di governo del territorio: Pianificazione urbanistica comunale". Il verde è considerato come un servizio pubblico.

Legge Regionale 19 novembre 2001 n. 28 e ss.mm.ii "Testo unico regionale per le foreste"

art. 3 – Funzioni e compiti in materia forestale

1. Sono di competenza regionale:

...

f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;

...

2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in alcuna comunità montana.

3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:

....

g) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;

...

4. È trasferito ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della Comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

...

art. 12 – Alberi sottoposti a tutela

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

- b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
 - c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 "Normativa Urbanistica e di Pianificazione Territoriale Della Valle d'Aosta"

art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le seguenti funzioni:

...

- e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

...

art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP.
2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì definiti:
- a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;
 - b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insediamento;
 - c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;